



Comune di Lenola
Provincia di Latina

**RELAZIONE
AL RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2020**

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Già nel previgente ordinamento era previsto che al Rendiconto della gestione fosse allegata una relazione dimostrativa dei risultati.

In particolare l'art. 151 TUEL dispone art. 151 comma 6°: *"Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

L'art. 231 inoltre specifica: *la relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

La necessità, tuttavia, di rendere più espliciti i dati contenuti nel rendiconto, che come detto sopra, sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha indotto il legislatore a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della citata relazione: pertanto, l'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al rendiconto, ovvero:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

I documenti principali che costituiscono il Rendiconto di gestione sono i seguenti:

- Il Conto del Bilancio
- Lo Stato Patrimoniale
- Il Conto Economico
- La relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;

Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Sono inoltre allegati:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, pertanto, nelle valutazioni sulla gestione, si è cercato di esporre gli argomenti con una struttura simile a quella del DUP, al fine di rendere omogenee e confrontabili le scelte operate in sede di programmazione.

SEZIONE 1

1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE

In questo capitolo si dà una breve descrizione della struttura fondamentale dell'Ente.

L'Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

Gli Organi Istituzionali

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell'Ente, rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini. Compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune anche mediante approvazione di direttive generali, programmi, atti fondamentali ed indirizzi.

La Giunta è l'organo esecutivo dell'Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori da questo nominati.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative può proporre al Consiglio i regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee programmatiche rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.

1.2 - LO SCENARIO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili: le caratteristiche della popolazione, del territorio e dell'ambiente.

1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL'ENTE

DATI AL 31/12/2020 POPOLAZIONE	
Popolazione residente (ab.)	4136

1.3 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Categoria e posizione economica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	In servizio numero
A.1	2	C.1	0
A.2	0	C.2	1
A.3	6	C.3	0
A.4	0	C.4	1
A.5	0	C.5	0
B.1	3	D.1	2
B.2	0	D.2	1
B.3	1	D.3	0
B.4	0	D.4	0
B.5	0	D.5	0
B.6	0	D.6	0
B.7	3	Dirigenti	0
TOTALE	0	TOTALE	20

**4 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
- GLI ORGANISMI GESTIONALI**

Denominazione	UM	31/12/2020
Consorzi	nr.	1
Unione di comuni	nr.	0
Società di capitali	nr.	1
Concessioni	nr.	0

LE SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	% Partec.
Acqualatina s.p.a	0.39526%
Consorzio Industriale Sud Pontino	4.147%
	0,000

SEZIONE 2

ANDAMENTO DELLA GESTIONE NOTA INTEGRATIVA

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenuti. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione. E' doveroso premettere che l'anno 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza pandemica da Covid-19, che ha fortemente inciso su tutta la gestione, con riflessi pesanti sulle attività comunali e, di conseguenza, sui risultati evidenziati nel rendiconto.

1. IL CONTO DEL BILANCIO

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

1.1 Riepilogo della gestione finanziaria.

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1801326,53	1741843,70	0,966978319
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1695066,62	1640743,96	0,967952493
TITOLO 3	Entrate extratributarie	561625,86	400581,88	0,71325398
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	15288536,2	935022,20	0,061158386
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	64130,76	64130,76	1
TITOLO 6	Accensione prestiti	64130,76	64130,76	1
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150000	0,00	0
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1351000	390396,84	0,288968793
	TOTALE TITOLI	20975816,73	5236850,10	0,24966132

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	3943780,03	3352162,54	85%
TITOLO 2	In conto capitale	15587609,85	521788,20	3%
TITOLO 3	Per incremento di attività finanziarie	64130,76	64130,76	100%
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	35664,57	35617,97	100%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150000		0%
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1351000	390396,84	29%
	TOTALE TITOLI	21.132.185,21	4.364.096,31	

1.2 Le variazioni al bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 29.02.2020.

Durante l'anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione, anche mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, di cui si dirà in un'apposita sezione, nonché adeguare gli stanziamenti delle entrate all'effettivo andamento delle riscossione e degli accertamenti, sono intervenute le seguenti variazioni:

Organo (CC/GC)	numero	data	Descrizione	Eventuale ratifica (indicare estremi delibera CC)
GC	35	31.03.2020	Variazione misure emergenza COvid-19	CC11/2020
GC	40	23.04.2020	Variazione di bilancio 2020/2022	CC12/2020
GC	67	07.07.2020	Variazione di bilancio 2020/20222	CC24/2020
GC	72	23.07.2020	Variazione di bilancio 2020/2022	CC23/2020
GC	111	27.10.2020	Variazione di bilancio 2020/2022	CC33/2020
GC	116	10.11.2020	Variazione di bilancio 2020/2022	CC37/2020
GC	125	03.12.2020	Variazione di bilancio 2020/2022	CC38/2020
GC	129	10.12.2020	Variazione di bilancio 2020/2022	CC39/2020
CC	41	29.12.2020	Variazione di bilancio 2020/2022	

La Giunta non ha adottato, ai sensi dell'art. 175 comma 5bis, (Variazioni in esercizio provvisorio)

Nel corso dell'esercizio sono stati inoltre effettuati i seguenti prelievi dal fondo di riserva, debitamente comunicati al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

numero	data	Descrizione	Comunicazione al C.C.
14	11.02.2020	Prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario	CC N. 6/2020
54	11.06.2020	Prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario	CC N. 18/2020
95	10.09.2020	Prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario	CC N. 29/2020
98	22.09.2020	Prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario	CC N. 31/2020
114	05.11.2020	Prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario	CC N. 36/2020

1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				889057,58
RISCOSSIONI	(+)	581004,08	4223339,09	4804343,17
PAGAMENTI	(-)	546075,63	2964358,97	3510434,60
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2182966,15
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2182966,15
RESIDUI ATTIVI	(+)	1508966,76	1013511,01	2522477,77
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1294290,33	1399737,34	2694027,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			49663,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			328523,97
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	(=)			1633228,69

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo quinquennio:

DESCRIZIONE	2016	2017	2018	2019	2020
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	793.647,05	900.845,04	963.803,34	1.036.540,76	1.633.228,69
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione finanziaria	793.647,05	900.845,04	963.803,34	1.036.540,76	1.633.228,69

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

GESTIONE RESIDUI		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -) NON APPLICATO	(+)	996.990,76
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	(+/-)	-65.229,71
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)	(-)	50.532,93
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI		-14.696,78

GESTIONE DI COMPETENZA		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -) APPLICATO	(+/-)	39550
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA	(+)	116818,48
ACCERTAMENTI A COMPETENZA	(+)	5236850,1
IMPEGNI A COMPETENZA	(-)	4364096,31
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA	(-)	378187,56
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		650.934,71

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		636.237,93
-------------------------------------	--	-------------------

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza, è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

1) LA GESTIONE CORRENTE	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	76.743,74
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	
Entrate correnti (Titolo I II e III)	3.783.169,54
Avanzo applicato alla spesa corrente e al rimborso di prestiti	
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti (compresi contributi agli investimenti 4.02.06)	
Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale (-)	148.478,40
TOTALE RISORSE CORRENTI	3.711.434,88
Spese titolo I	3.352.162,54
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	
Spese Titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti	35.617,97
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S)	49.663,59
Fondo anticipazione di liquidità	
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI	3.437.444,10
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE	273.990,78
2) LA GESTIONE C/CAPITALE	
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI	1.063.283,72
Entrate Titolo V tipologie II III e IV (-)	64130,76
Entrate Titolo VI destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)	
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti (compresi contributi agli investimenti 4.02.06) (-)	
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+)	148.478,40
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti	40.074,74
Avanzo amministrazione applicato a investimenti	39.550,00
TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI	1.227.256,10
Spese Titolo II	521.788,20
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale (-)	
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 (-)	-328.523,97
Spese Titolo III.01	
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)	
TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI	850.312,17
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CAPITALE	376.943,93
3) LA GESTIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DEI FONDI	
Entrate Titolo V tipologie II III e IV (+)	64130,76
Spese Titolo 3.02 3.03 3.04	64130,76
AVANZO EFFETTIVO MOVIMENTAZIONE FONDI	0,00
RISULTATO DI COMPETENZA	
Gestione Corrente	273.990,78
Gestione Capitale	376.943,93
Gestione Fondi	0,00
TOTALE	650.934,71

Si rappresenta inoltre l'equilibrio anche con riferimento alle due nuove componenti, valide dal 2020 (nel 2019 avevano solo valore conoscitivo) introdotte con il D.M. 01/08/2019.

W1/EQUILIBRIO DI BILANCIO	650934,71
Risorse accantonate stanziato nel 2020	98.860,98
Risorse vincolate nel bilancio	584.581,50
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO	- 32.507,77
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	71.097,44
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO	- 103.605,21

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020	1.633.228,69
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾	542.720,97
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	
Fondo anticipazioni liquidità	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contezioso	215.000,00
Altri accantonamenti	43.000,00
Totale parte accantonata (B)	800.720,97
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	154.576,75
Vincoli derivanti da trasferimenti	557.752,46
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	23.441,45
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	735.770,66
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C)	96.737,06
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare)	

La relazione sulla gestione riepiloga e illustra gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3, descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti:

a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli esercizi precedenti, confluite nel risultato di amministrazione all'1 gennaio dell'esercizio oggetto di rendiconto: l'importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel corso dell'esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, il loro importo alla fine dell'esercizio e le cause che non hanno ancora consentito di spenderle;

b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati;

c) la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate nel corso dell'esercizio: il loro importo e le cause che hanno determinato le economie di spesa;

d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da entrate accertate nel corso dell'esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio;

Nella relazione della gestione sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Infine la Relazione da atto della congruità di tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e le motivazioni delle eventuali differenze rispetto agli accantonamenti minimi obbligatori previsti dai principi contabili.

Si richiamano pertanto di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sulle diverse componenti del risultato di amministrazione al 31.12.2020, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere reimputati negli esercizi 2021 e successivi.

A) FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

A1) Fondo anticipazione liquidità

Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, come recentemente modificato dal Decreto del 01.08.2019, dispone che le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di Tesoreria siano registrate tra le accensioni di prestiti.

Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa (rimborso dei prestiti), di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge.

Tipicamente sono attivabili le seguenti tipologie di anticipazioni di liquidità a rimborso pluriennale, diverse da quelle di tesoreria:

- le anticipazioni di cui al D.L. 35/2013, al D.L. n. 66/2014 e al D.L. n. 78/2015;
- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 115, c. 1, D.L. 34/2020 anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Nel corso del 2020 la Corte Costituzionale con sentenza n. 4/2020 ha dichiarato illegittimo l'accantonamento delle risorse ricevute come anticipazioni di liquidità al fondo crediti di dubbia esigibilità: pertanto il D.L. 162/2019 ha modificato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni, mediante una diversa regolamentazione del Fondo anticipazione di liquidità (FAL).

Il Comune di Lenola **non ha beneficiato di alcuna anticipazione di liquidità** di cui sopra e pertanto non ha effettuato accantonamenti a tale titolo nel risultato di amministrazione.

A2) Fondo perdite società partecipate:

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata in vigore a pieno regime dal 2018, ed ha previsto un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017.

Pertanto dal 2018, nel caso in cui i soggetti partecipati presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente

partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Tale fondo:

- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio;
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti.

Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, non risulta accantonato alcun fondo in quanto non ricorre la fattispecie

A3) Accantonamento al fondo contenzioso (passività potenziali)

La determinazione dell'accantonamento al fondo viene svolta sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti: nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione al prudente apprezzamento della probabilità di soccombenza nei contenziosi in essere, così come stimati dal competente ufficio.

A4) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e

integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

b. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

c. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio di ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti.

Fino all'esercizio 2018 compreso era prevista la possibilità di calcolare l'accantonamento al FCDE secondo il cosiddetto metodo semplificato: a decorrere dal rendiconto 2019, tuttavia, tale accantonamento può essere calcolato esclusivamente secondo il metodo ordinario: l'eventuale maggiore disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario può essere ripianato in quote costanti, in non più di quindici annualità, dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 39-quater del D.L. 162/2019, inserito in sede di conversione. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente.

Un'importante novità è stata introdotta dall'art. 107bis del D.L. 18/2020 "Cura Italia": la norma prevede che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possano calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020: questa norma è tesa ad evitare che le difficoltà di riscossione derivanti dalla crisi pandemica da Covid-19 incidano sul calcolo dell'FCDE.

IL Comune di Lenola **non si è avvalso di questa facoltà** avendo effettuato il calcolo con riferimento al quinquennio 2016-2020

In base all'istruttoria effettuata con la metodologia ordinaria, l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità ammonta ad € **542.720.97**

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato sulla movimentazione effettiva dei residui.

A5) Altri accantonamenti

Fondi aumenti contrattuali da contratto collettivo nazionale del lavoro:

Nel risultato di amministrazione risultano accantonati i fondi per il rinnovo contrattuale del personale dipendente (periodo 2019-2021) e dei dirigenti, il cui contratto per il periodo 2016-2018 è stato sottoscritto in data 17/12/2020.

L'accantonamento presunto, al 31.12.2020 è pari ad € **20.000,00**

Indennità di fine mandato

Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

L'importo accantonato nel risultato di amministrazione a tale titolo è così determinato:

Descrizione	Importo
Accantonamento al 31/12/2019	2.000,00
Utilizzi per liquidazione indennità nel corso del 2020 (in caso di fine mandato)	0
Accantonamento riferito all'anno 2020	1.000,00
Totale	3.000,00

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione all'indennità annuale del sindaco.

Fondo spese potenziali l'accantonamenti al 31.12.20 di € 20.000,00

B) FONDI VINCOLATI - Elenco A2

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Si sottolinea che l'art. 109 comma 1ter del D.L. 18/2020 (Cura Italia) ha previsto la possibilità, in sede di approvazione dei rendiconti 2019 e 2020 di svincolare le quote di avanzo vincolato riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

Si rimanda al prospetto allegato al Rendiconto 2020.

Vincoli stabiliti dalla legge e dai principi contabili

B1) Sanzioni codice della strada (art. 208, L. 285/92):

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, al totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, va dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenzia che l'accertamento complessivo per sanzioni al codice della strada ammonta ad € 604.30 a tale importo va dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrate pari ad € 75.03

Pertanto le entrate vincolate(pari al 50% dell'importo accertato ai sensi dell'art. 208 L.285/92) ammontano complessivamente ad € 264.64, così suddivise in relazione alle destinazioni decise in sede di approvazione del bilancio di previsione con delibera di G.C. n.101 del 24.09.20:

Destinazione	Accertamenti 2020, al netto di FCDE e spese concessionario
Art. 208, comma 4, lettera a): Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente	66.16
Art. 208, comma 4, lettera b): Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia	66.16
Art. 208, comma 4, lettera c): Manutenzione delle Strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGTU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobilità ciclistica e misure di cui all'art. 208, comma 5-bis)	132.32

B2) Sanzioni codice della strada (art. 142 comma 12bis, L. 285/92),

Ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni), sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, con esclusione delle strade in concessione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2020 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 30/12/2019 relativo all'approvazione dei modelli di relazione per certificare tali incassi, con le relative modalità di adempimento (si precisa che la certificazione in questione riguarda le somme incassate, mentre nella presente relazione si evidenziano le somme accertate).

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenzia che l'accertamento complessivo per le sanzioni ai limiti di velocità di cui all'art. 142 del codice della strada ammonta ad € 88.045,70; a tale importo va dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrate, per un totale di €3.150,00. Tali sanzioni sono state elevate interamente su strade di proprietà comunale.

Pertanto le entrate vincolate ammontano complessivamente ad € 84.895,70, così suddivise in relazione alle destinazioni decise in sede di approvazione del bilancio di previsione con delibera di G.C. n. 101 del 24.09.2021:-

Destinazione	Accertamenti 2020, al netto di FCDE e spese concessionario
Art. 142, comma 12 ter - 1: realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti	11.850,00
Art. 142, comma 12 ter - 2: Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia	27.045,70
Manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, e relativi impianti - spesa in CONTO CAPITALE	46.000,00
Totale impegni	84.895,70

B3) Quota pari al 10% degli incassi relativi alle vendite di immobili: come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Non risultano entrate relative alla presente fattispecie.

B4) Entrate da permessi di costruire

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Pertanto a decorrere dall'esercizio 2018 tale tipologia di entrata deve essere considerata a natura vincolata e non destinata.

Si evidenzia che l'art. 109 comma 2 del D.L. 18/2020 "Cura Italia" ha previsto la possibilità per gli anni 2020 e 2021 di utilizzare i proventi in questione, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Con riferimento alla gestione di competenza sono state accertate entrate per **€40.399,94 le quali sono state destinate interamente a Spese in conto Capitale** secondo le finalità previste dalla Legge

B7) Vincoli stabiliti dai principi contabili

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2 .

Con riferimento alla lettera a) del citato art. 187 TUEL, i vincoli previsti dal Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23);
2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (principio 3.23);
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo e' destinato alla realizzazione di investimenti; (principio 5.2, lett. e);
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (principio 9.1).

Vincolo relativo al credito IVA

Nella contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l'eventuale credito IVA, o l'eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno e' imputato nell'esercizio in cui e' effettuata la dichiarazione IVA o e' contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso dell'anno di imposta, mentre l'accertamento del credito IVA e' registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall'investimento finanziato dal debito, e' vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l'ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.

B8) Vincoli derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti.

B9) Vincoli derivanti da trasferimenti correnti e in conto capitale erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata:

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

L'art. 106 del DL 34/2020 (DL Rilancio), rifinanziato con l'art. 39 del DL 104/2020 (decreto Agosto) ha previsto l'istituzione del fondo per le funzioni degli enti locali, destinato a finanziare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all'emergenza pandemica: le eventuali risorse ricevute dall'ente ma non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2021 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2021 connesse al Covid-19 anche nel 2021.

Ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter del D.L. n. 18/2020 è possibile svincolare quote di avanzo vincolato di amministrazione, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, dovranno essere utilizzate per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19.

B10) Vincoli derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI - Elenco A3

I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

FONDI LIBERI

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e' prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Si segnala che, in relazione all'emergenza relativa alla diffusione del Covid-19, il D.L. 18 del 17/03/2020, all'art. 109 comma 2, ha disposto, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2 TUEL,

ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

La quota libera, data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote accantonate, vincolate e destinate, è pari ad €

RIEPILOGO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FONDI VINCOLATI (A)	€	735.770,66
FONDI ACCANTONATI (B)	€	800.720,97
FONDI DESTINATI (C)	€	-
FONDI LIBERI (D)	€	96.737,06
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (E)	€	1.633.228,69

1.4 Gli equilibri di bilancio.

Gli equilibri di bilancio relativi all'esercizio 2020 sono:

- l'equilibrio di parte corrente
- l'equilibrio di parte capitale
- l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza.

Con decorrenza dal consuntivo 2019, ad opera della modifica intervenuta con il Decreto ministeriale del 01/08/2019, i diversi equilibri vengono distinti nelle seguenti tre tipologie:

- risultato di competenza;
- equilibrio di bilancio: risultato di competenza al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- equilibrio complessivo: equilibrio di bilancio sommato alla variazione (algebraica) degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI 2020)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	76.743,74
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.783.169,54
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.352.162,54
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	49.663,59
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	35.617,97
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		422.469,18
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	148.478,40
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		273.990,78
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	98.860,98
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	204.558,49
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	29.428,69
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	71.097,44
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		100.526,13
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	39.550,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	40.074,74
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.063.283,72
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	64.130,76
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	148.478,40
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	521.788,20
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	328.523,97
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
'E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		376.943,93
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	380.023,01
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		3.079,08
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		3.079,08
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	64.130,76
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	64.130,76
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		650.934,71
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020		98.860,98
Risorse vincolate nel bilancio		584.581,50
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		32.507,77
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		71.097,44
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		103.605,21
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		273.990,78
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁾	(-)	98.860,98
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) ⁽²⁾	(-)	71.097,44
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	204.558,49
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		100.526,13

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio di parte corrente di competenza (O1) è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il prospetto sotto riportato evidenzia un risultato positivo.

Il risultato di competenza in conto capitale (Z1) dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

Il risultato di competenza tra le partite finanziarie in termini di competenza è pari alla differenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

Infine il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, nel rispetto dei principi contabili.

1.5 La gestione di cassa

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2020				889.057,58
Riscossioni	+	581.004,08	4.223.339,09	4.804.343,17
Pagamenti	-	546.075,63	2.964.358,97	3.510.434,60
FONDO DI CASSA risultante				1.293.908,57
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-			0,00
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2020				2.182.966,15

In applicazione di quanto disposto dal paragrafo 10.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la quota vincolata del fondo di cassa al 01/01/2020 risulta essere quantificata, a seguito delle operazioni intervenute nel 2019, in € 12.156,62

SOMME VINCOLATE AL 01/01/2020	12.156,62
PAGAMENTI DI SOMME VINCOLATE	37.790,20
INCASSI DI SOMME VINCOLATE	35.440,20
SOMME VINCOLATE AL 31,12,2020	9.806,62

La legge di bilancio 2018 ha previsto, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2021 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

L'anticipazione di Tesoreria:

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Infine il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.

Con deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 02.01.2020 è stato fissato il limite massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria.

Durante l'esercizio 2020 l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

1.6 La Gestione dei Residui

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2020, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all'art. 228 del D.Lgs.267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/03/2019 ha modificato il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in merito alle modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera II), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, prevedendo, rispetto al passato, condizioni meno stringenti per la valida costituzione del fondo medesimo: in particolare è stata prevista la possibilità di mantenere prenotate le somme di cui sopra mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato in presenza, tra le altre, dell'attivazione formale delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

Tit.	ENTRATE	precedenti al 2016	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
I	Tributarie		20016,64	87.426,29	90874,4	202.928,71	353.063,79	754.309,83
II	Trasferimenti	37816,77	12.296,86	23512,03	24018,85	342.844,84	253.348,96	693.838,31
III	Extratributarie	42.443,85	1.800,00		5.965,57	10.909,99	93.247,36	154.366,77
IV	Entrate in c/capitale	94.325,01	345827,61		56.913,00	63.836,63	248.820,48	809.722,73
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria			13019,29			64130,76	77.150,05
VI	Accensione di prestiti	21026,24						21.026,24
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria							0,00
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	9.435,62	88,56			1.640,00	899,66	12.063,84
TOTALE		205.047,49	380.029,67	123.957,61	177.771,82	622.160,17	1.013.511,01	2.522.477,77

Titolo	SPESE	precedenti al 2016	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
I	Correnti	315.838,00	22.455,94	39.987,14	56.555,60	436.555,06	1.001.756,31	1.873.148,05
II	In conto capitale	37.186,15	202374,72	24.175,18	81.937,24	20.609,85	360.939,73	727.222,87
III	Per incremento attività finanziarie							0,00
IV	Rimborso Prestiti						2666,67	2.666,67
V	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria							0,00
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	27.710,75	7.200,00	9.188,00	7.939,05	4.577,65	34.374,63	90.990,08
TOTALE		380.734,90	232.030,66	73.350,32	146.431,89	461.742,56	1.399.737,34	2.694.027,67

1.7 Le principali voci del conto del bilancio ed criteri di valutazione utilizzati

Le risultanze finali del conto del bilancio 2020, per la parte entrata e per la parte spesa, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsione definitiva 2020	Rendiconto 2020	% Scost.
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.712.662,92	1.775.697,66	1.801.326,53	1.741.843,70	96,70%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	905.015,44	1.257.910,47	1.695.066,62	1.640.743,96	96,80%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	288.323,63	363.917,49	561.625,86	400.581,88	71,33%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	222.852,24	210.857,33	15.288.536,20	935.022,20	6,12%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0	64130,76	64130,76	100,00%
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0	0	64130,76	64130,76	100,00%
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	150000		0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	499.059,23	445.983,22	1.351.000,00	390.396,84	28,90%
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	36.380,75	98.147,23	39.550,00	39.550,00	100,00%
Fondo pluriennale vincolato	157926,73	71.931,63	116.818,48	116.818,48	100,00%
TOTALE ENTRATE	3.822.220,94	4.224.445,03	21.132.185,21	5.393.218,58	0,26

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsione definitiva 2020	Rendiconto 2020	% Scost.
Titolo 1 - Spese correnti	2.663.724,21	3.166.274,44	3.943.780,03	3.352.162,54	85,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	351.087,94	277.084,85	15.587.609,85	521.788,20	3,35%
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	64.130,76	64.130,76	100,00%
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	131.965,08	137.547,04	35.664,57	35.617,97	99,87%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	150.000,00	0	0,00%
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	499059,23	445.983,22	1.351.000,00	390.396,84	28,90%
TOTALE SPESE	3.645.836,46	4.026.889,55	21.132.185,21	4.364.096,31	20,65%

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili sui singoli cespiti.

1.7.1 LE ENTRATE

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla 7
	2018	2019	2020	2020	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
IMU	385.590,51	389.575,47	512.000,00	456.746,19	-10,79%
IMU partite arretrate	19.200,00	45.078,21	22.000,00	27.265,00	23,93%
ICI partite arretrate	0,00	0,00			#DIV/0!
Imposta comunale sulla pubblicità	381,00	375,00	2.000,00	535,00	-73,25%
Addizionale IRPEF	137.997,83	136.995,05	137.000,00	135.850,24	-0,84%
TASI	114.714,61	110.311,13			#DIV/0!
TASI partite arretrate	0	0			#DIV/0!
Imposta di soggiorno	0	0			#DIV/0!
Altre imposte	558,25	517,1	595,53	595,53	0,00%
TARI	448.480,50	486.731,00	486.731,00	487.163,56	0,09%
TARI partite arretrate		0,00			#DIV/0!
TOSAP					#DIV/0!
Altre tasse					#DIV/0!
Diritti sulle pubbliche affissioni	1.759,98	2.442,48	3.000,00	3.301,50	10,05%
Fondo solidarietà comunale	603980,24	603672,22	638000	630386,68	-1,19%
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.712.662,92	1.775.697,66	1.801.326,53	1.741.843,70	-3,30%

IMU

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.

Si fa presente che a decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti, con nuove definizioni, nuove esenzioni, nuova modalità di definizione delle aliquote agevolate (norma tuttavia non ancora applicabile per il 2020). Con la medesima norma è stata soppressa la TASI, unificata nella nuova IMU.

L'IMU rappresenta sicuramente la maggior entrata dell'Ente: la pandemia da Coronavirus ha inciso su tale risorsa in maniera significativa

Le aliquote 2020 sono state approvate con deliberazione C.C. n.15 del 26.05.2020.

Il Regolamento è stato modificato con deliberazione C.C. n.14 del 26.05.2020.

RECUPERO EVASIONE IMU - ICI

A decorrere dall'esercizio 2017 il principio contabile 4/2 prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consente ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura.

Tuttavia tale norma nell'anno 2020 ha subito una limitazione concreta nella sua applicazione a causa della crisi pandemica, in quanto tutta l'attività di accertamento ha subito un rallentamento a seguito della sospensione disposta dal D.L. 18/2020 per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020: a fronte della sospensione in questione, il termine decadenziale per l'emissione degli atti di accertamento scadenti precedentemente il 31/12/2020 è posticipato al 26/03/2021.

Nell'anno 2020 sono stati accertati i seguenti importi per recupero evasione tributaria:

IMU+TASI		2020 (accertamenti)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€27.265,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€2.933.83

TASI

Tributo soppresso e conglobato nell'IMU ai sensi del comma 775 della legge di bilancio 2020.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti.

In base al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, dal 2016 l'accertamento di tale entrata avviene sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU.

In alternativa è possibile accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2019 le entrate per l'addizionale comunale irpef possono essere accertate per un importo pari agli accertamenti del 2017 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2017 e in c/residui nel 2016). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di

esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Si è scelto di attuare la modalità di accertare entrata sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.

Essendo l'Addizionale Comunale all'Irpef versata in relazione ai redditi del periodo d'imposta precedente (2019), la base imponibile non ha risentito della crisi pandemica, se non nei limiti degli omessi versamenti per carenza di liquidità dei contribuenti; tuttavia gli effetti della crisi saranno evidenti sulla base imponibile 2020, comportando parimenti minori incassi nel corso del 2021.

Pertanto l'accertamento 2020 è stato pari ad €135.850,24

TARI - RECUPERO EVASIONE TIA/TARSU/ SUPPLETTIVI TARI

Entrata tributaria riscossa in base alla lista di carico emessa conformemente al Piano economico finanziario.

Le tariffe 2020 sono state approvate nelle stesse misure valide per il 2019, in base alla facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020: il conguaglio tra i costi 2019 ed i costi 2020 verrà addebitato in 3 rate a partire dal 2021.

A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità pari ad € 529.974.55.

L'accertamento è stato pari ad €487.163.56.

IMPOSTA PUBBLICITA'

Il tributo è accertato sulla base delle riscossioni effettivamente conseguite, in quanto entrata gestita direttamente.

L'accertamento per il 2020 è pari ad € 535,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Non istituita

DEVOLUZIONE TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA (solo per gli enti ove sono ubicate le discariche o gli impianti di incenerimento).

Non ricorre la fattispecie

TOSAP/COSAP — L'entrata è gestita sulla base delle autorizzazioni emesse dai competenti uffici durante l'anno.

L'accertamento per il 2020 è pari ad € 6.249.07 a fronte di accertamenti 2019 pari ad € 16.231.24.

PUBBLICHE AFFISSIONI -

Il tributo è accertato sulla base delle riscossioni effettivamente conseguite.

L'accertamento per il 2020 è pari ad € 3.301.50.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE. RIPARTO E ALIMENTAZIONE — Entrata contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul proprio sito internet. Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilità 2013, sostituisce il Fondo

sperimentale di riequilibrio. E' iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti. Il suo importo ammonta ad € 630.386,68.

A fronte di tale contributo è stato determinato dal Ministero un prelievo sull'IMU per alimentare il fondo di solidarietà "comunale", per un importo di €. 122.595.03.

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2018	2019	2020	2020	della col. 4
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(accertamenti)	rispetto alla
	1	2	3	4	col. 3
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	903.715,44	1.256.710,47	1.694.066,62	1.639.743,96	-3,21%
Trasferimenti correnti da famiglie					#DIV/0!
Trasferimenti correnti da imprese	1.300,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private					#DIV/0!
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo					#DIV/0!
TOTALE					
Trasferimenti correnti					#DIV/0!
TASI partite arretrate					#DIV/0!
TOTALE					
Trasferimenti correnti	905.015,44	1.257.910,47	1.695.066,62	1.640.743,96	-3,20%

Nell'ambito dei trasferimenti Statali per l'anno 2020, merita sicura menzione il fondo per le funzioni degli enti locali, introdotto dall'art. 106 del DL 34/2020 (DL Rilancio), rifinanziato con l'art. 39 del DL 104/2020 (decreto Agosto). Tale fondo è destinato a finanziare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all'emergenza pandemica: le eventuali risorse ricevute dall'ente ma non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2021 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2021 connesse al Covid-19 anche nel 2021. Complessivamente il Comune di Lenola ha percepito a titolo di fondo per le funzioni degli enti locali la somma di € 154.631.46. Si rimanda alla sezione relativa alla quota vincolata del risultato di amministrazione per i dettagli in merito all'utilizzo di tali fondi.

Si evidenzia nella tabella sottostante i principali importi accertati per il 2020 a titolo di trasferimenti straordinari dello Stato, compresi quelli connessi alla pandemia da Coronavirus:

Descrizione	Importo
Fondo solidarietà alimentare (Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo della Protezione civile)- prima assegnazione	35.440.20
Fondo solidarietà alimentare (Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo della Protezione civile)- seconda assegnazione	34.440,00
Contributo per la sanificazione e la disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi (art. 114 del D.L. n. 18/2020);	4.011.39
Contributo per il lavoro straordinario della polizia locale e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (comma 2 dell'art. 115 del D.L. n. 18/2020);	566.63
Contributo per il potenziamento dei centri estivi diurni (art. 105 del D.L. n. 34/2020);	
Contributo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (comma 1 dell'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e art. 39 del D.L. n. 104/2020);	154.631.46
Contributo per i Comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 112 del D.L. n. 34/2020);	0
Contributo per i Comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19 (art. 112-bis del D.L. n. 34/2020);	0
Contributo per il ristoro dell'imposta di soggiorno e contributo di sbarco (isole minori) e contributo di soggiorno (Roma Capitale) (comma 1 dell'art. 180 del D.L. n. 34/2020 e art. 40 del D.L. n. 104/2020);	0
Contributo per il ristoro della TOSAP e del COSAP (art. 181, comma 5 del D.L. n. 34/2020 e art. 109 del D.L. n. 104/2020);	5.101,10
Contributo per il sostegno del trasporto pubblico locale e regionale (comma 1 dell'art. 200 del D.L. n. 34/2020 e art. 44 del D.L. n. 104/2020);	0
Contributo per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali e per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle forze di polizia (art. 32 del D.L. n. 137/2020).	0
Contributo per il ristoro dell'IMU per le aziende del settore turistico, fieristico e spettacolistico (comma 2 dell'art. 177 del D.L. n. 34/2020, comma 5 dell'art. 78 del D.L. n. 104/2020 e comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 137/2020), pari a:	82,94
Contributo per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative (comma 1 dell'art. 53 del D.L. n. 104/2020)	
Contributo per ristoro TASI, per finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale	

TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER misure urgenti di solidarietà alimentare

- prima assegnazione € 16.604,98;
- seconda assegnazione € 13.740,78

Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018	2019	2020	2020	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	247.347,49	278.589,04	414.535,33	287.643,26	69,38932322
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.612,58	34.319,36	93.000,00	88.650,00	95,32258065
Interessi attivi	0,29	0,26	400,00	0,14	0,035
Altre entrate da redditi da capitale		-	-	-	#DIV/0!
Rimborsi e altre entrate correnti	32.363,27	51.008,83	53.690,53	24.288,48	45,23792185
TOTALE Entrate extra tributarie	288.323,63	363.917,49	561.625,86	400.581,88	71,32539801

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018	2019	2020	2020	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale	-	-	-	-	#DIV/0!
Contributi agli investimenti	127.105,00	157.875,15	15.087.541,20	842.888,06	5,586649599
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	60.000,00	36.000,00	60
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.961,73	7.081,24	70.000,00	15.734,20	22,47742857
Altre entrate in conto capitale	92.785,48	45.900,94	70.995,00	40.399,94	56,90533136
TOTALE Entrate in conto capitale	222.852,21	210.857,33	15.288.536,20	935.022,20	6,115838611

ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE

L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e

di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Inoltre l'art. 109 comma 2 del D.L. 18/2020 "Cura Italia" ha previsto la possibilità per gli anni 2020 e 2021 di utilizzare i proventi in questione, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Gli importi accertati nell'anno 2020 ammontano ad € 40.399,94.

I proventi per permessi di costruire sono stati interamente destinati al finanziamento di spese di investimento.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018	2019	2020	2020	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	#DIV/0!
Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-	#DIV/0!
Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	#DIV/0!
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	64.130,76	64.130,76	100
TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	64.130,76	64.130,76	100

Titolo 6° - Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018	2019	2020	2020	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	#DIV/0!
Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	#DIV/0!
Accensione prestiti a medio-lungo termine	-	-	64.130,00	64.130,00	100
Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	#DIV/0!
TOTALE Entrate da accensione di prestiti	-	-	64.130,00	64.130,00	100

Nel corso del 2020 era prevista l'accensione di prestiti per la realizzazione di investimenti, così come previsto dall'art. 202 del TUEL.

Dei mutui previsti sono stati accesi, e pertanto accertati, i seguenti:

Descrizione Opera	Importo	Annualità del bilancio	Tasso fisso/variabile	Durata ammortamento
Acquisto scuolabus elettrico (cofinanziamento regionale)	30.000,00	2021	Fisso	20 anni
Fondo progettazione per adeguamento sismico edificio scolastico via Del Mare	34.130,76	2021	Fisso	20anni

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2020 risulta essere pari ad € 2.098.819,78 .

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Tale limite fissa al 10% l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 2,72%.

Il comma 867 della Legge di bilancio 2018 ha inoltre prorogato al 2020 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 78/2015, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Per l'anno 2020 il Comune di Lenola ha effettuato un'operazione **di rinegoziazione mutui**. Le relative risorse, pari ad € 104.358,15, sono state utilizzate quanto ad € 44.358,15 per il finanziamento di spese in conto capitale ed € 60.523,36 per spesa corrente.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa trasferiti al MEF, che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

Inoltre la circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 con cui la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha previsto la facoltà di rinegoziazione di mutui contratti con la medesima; ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015 per gli anni dal 2015 al 2023 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali **senza vincoli di destinazione**.

Nel corso del 2020 il Comune di Lenola **non ha beneficiato** dello slittamento delle quote capitale dei cosiddetti mutui MEF;

In base a quanto disposto dai principi contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal DM 01/08/2019, sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal

tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione.

Si ricordano ad esempio:

- le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, (da gestire secondo le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei Conti - deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, a cui si applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267/2000;
- le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 115, c. 1, D.L 34/2020 anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Il Comune di Lenola non ha in essere anticipazioni di liquidità.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Il comune di Lanola, nel corso del 2020, non ha fatto ricorso all'anticipazione da istituto tesoriere.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

ENTRATE	TRENDSTORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018	2019	2020	2020	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
Entrate per partite di giro	417.409,00	404.089,82	776.000,00	352.269,40	45,39554124
Entrate per conto terzi	81.650,23	41.893,40	575.000,00	38.127,39	6,630850435
TOTALE Entrate	499.059,23	445.983,22	1.351.000,00	390.396,79	28,89687565

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

1.7.2 LE SPESE

Titolo 1° - Spese correnti

SPESE CORRENTI	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018	2019	2020	2020	
	impegni	impegni	(previsioni iniziali)	impegni	
	1	2	3	4	
Redditi da lavoro dipendente	865.957,13	844.937,37	809.245,00	727.384,96	89,88439348
Imposte e tasse a carico dell'ente	73.890,69	72.580,36	85.590,00	53.302,46	62,27650426
Acquisto di beni e servizi	1.553.064,97	2.057.643,77	2.142.375,27	2.288.596,13	106,8251749
Trasferimenti correnti	47.653,95	70.289,84	63.184,42	73.721,47	116,6766586
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	#DIV/0!
Fondi perequativi	-	-	-	-	#DIV/0!
Interessi passivi	94.200,62	88.618,66	82.864,93	79.464,74	95,89670805
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	#DIV/0!
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	421,00	5.000,00	1.054,36	21,0872
Altre spese correnti	27.956,85	31.783,44	174.288,37	128.638,42	73,80780485
TOTALE Spese correnti	2.663.724,21	3.166.274,44	3.362.547,99	3.352.162,54	99,69114344

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020/2022, è stato inserito nel dup 2020/2021 ed approvato con delibera di giunta comunale n. 96 del 10.09.2020 e successivamente con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 29.09.2020.

La spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. La spesa di personale determinata per l'anno 2020 ai sensi della circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ammonta ad €622.016,10, il limite di spesa di personale imposto per l'anno 2020 risulta essere rispettato (spesa media riferita al triennio 2011-2013 pari ad € 854.403,85).

Il fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività è stato definito con determinazione dirigenziale n. 61 del 15.12.2020.

Nel corso del 2020, ai sensi della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), commi 438-439-440 dell'art. 1, con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziare le risorse per gli adeguamenti contrattuali.

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), il nuovo CCNL 2016/2018 è stato sottoscritto il 17/12/2020: le somme destinate a tali aumenti si sommano a quelli già accantonati in bilancio negli anni precedenti.

Con riferimento all'aggiornamento del principio contabile ed alla differente contabilizzazione delle spese di personale, si precisa che, non essendo intervenuta entro la fine dell'anno la sottoscrizione del contratto decentrato per l'anno 2020, le somme destinate al fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività del personale sono confluite

nell'avanzo di amministrazione vincolato, per essere riapplicate secondo le disposizioni dell'art. 187 TUEL.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di LENOLA non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997);
- Tassa di circolazione sui veicoli sul parco mezzi in dotazione all'ente;
- Imposta di bollo e registrazione;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, dell'illuminazione pubblica ecc ecc).

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali indennità e rimborsi indennità per i consiglieri e gli amministratori. A riguardo si segnala che il D.L. 124/2019, all'art. 57-quater, attraverso una modifica dell'art. 82 TUEL, prevede un incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti, finanziando la differenza di indennità rispetto alla misura attuale attraverso un fondo statale di 10 milioni di euro annuo, che sarà ripartito con Decreto del Ministero dell'interno.

Rientrano in questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatici (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili.

Si rilevano le spese per le elezioni referendarie svoltesi nel 2020: per tali poste sono stati accertati al titolo 3° dell'entrata i rimborsi riconosciuti dallo Stato delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

Da evidenziare che nel corso del 2020 l'ente ha sostenuto numerose spese in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sanificazioni di immobili adibiti ad uffici comunale ed edifici scolastici, test sierologici, prodotti per sanificazione e materiali igienizzanti e materiali di pulizie

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono i seguenti contributi:

- TRASFERIMENTI ALLA XXII COMUNITA' MONTANA € 27.912,46

INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi si riferisce principalmente alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi,(pari ad € 78.940,02) per un totale di € 79.464,74.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi, per un totale di € 1.054,36.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è stato iscritto nei limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è stata riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Lo stanziamento iniziale è stato pari ad € 15.816,00 utilizzato per un importo di € 8.600,00.

Fondo di riserva di cassa: con la contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL). Lo stanziamento iniziale è stato pari ad €70.000,00.

Non sono state disposte "variazioni" su questo fondo.

Fondo crediti di dubbia esigibilità: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. Si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo rischi spese legali: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo perdite società partecipate: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo rinnovi contrattuali:

si rinvia all'apposita sezione per la verifica

Fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

Versamenti IVA a debito: vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente. Nel 2015 è stato introdotto, sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, il meccanismo dello split payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), nonché quello del reverse charge.

Il Comune di Lenola, con riferimento al proprio volume d'affari per la gestione delle attività commerciali, si trova in regime di liquidazione trimestrale.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Lenola.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

- asilo nido
- mensa scolastica
- Trasporto scolastico
- colonie scolastiche
- proventi dal servizio di raccolta differenziata porta a porta
- proventi da impianti fotovoltaici

Per l'anno 2020 la gestione IVA dei servizi ha evidenziato un credito al 31/12/2020 pari ad Euro 1.085,00.

La dichiarazione IVA è stata presentata entro la scadenza di legge (scadenza 30/04/2021).

Titolo 2° - Spese in conto capitale

SPESE IN CONTO CAPITALE	TRENDSTORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018	2019	2020	2020	
	impegni	impegni	(previsioni iniziali)	impegni	
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	#DIV/0!
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	344.136,34	269.084,85	11.827.283,76	515.793,20	4,361045279
Contributi agli investimenti	6.951,60	8.000,00	3.000,00	5.995,00	199,8333333
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	#DIV/0!
Altre spese in conto capitale	-	-	-	-	#DIV/0!
TOTALE Spese in conto capitale	351.087,94	277.084,85	11.830.283,76	521.788,20	4,410614408

INVESTIMENTI FISSI LORDI

Comprende sia la realizzazione di nuove opere che gli interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale così come previsto nell'elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno 2020 nell'ambito del Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.02.2020, e successivamente modificato con deliberazione di C.C., da ultimo CC n. 27 del 29.09.2020.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Comprende il fondo pluriennale vincolato di parte capitale, le quote dovute per il rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire e dei proventi di monetizzazione.

Per il fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018	2019	2020	2020	
	impegni	impegni	(previsioni iniziali)	impegni	
	1	2	3	4	5
Acquisizione di attività finanziarie	-	-	-	-	#DIV/0!
Concessione di crediti a breve termine	-	-	-	-	#DIV/0!
Concessione di crediti a medio-lungo termine	-	-	64.130,76	64.130,76	64130,76
Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	#DIV/0!
TOTALE Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	64.130,76	64.130,76	100

Titolo 4° - Rimborso di prestiti

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018	2019	2020	2020	
	impegni	impegni	(previsioni def)	impegni	
	1	2	3	4	
Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	#DIV/0!
Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	#DIV/0!
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	131.965,08	137.547,04	136.574,57	35.617,97	26,07950367
Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-	-	#DIV/0!
TOTALE Spese per RIMBORSO DI PRESTITI	131.965,08	137.547,04	136.574,57	35.617,97	26,07950367

Si espone qui di seguito il prospetto dell'indebitamento e la sua evoluzione nel triennio, che evidenzia una progressiva riduzione dello stesso:

	2018	2019	2020
Debito residuo al 01/01	€ 2.339.819,11	€ 2.207.854,03	€ 2.070.306,99
Accensione di nuovi prestiti	€ -	€ -	€ 64.130,76
Rimborso di prestiti	€ 131.965,08	€ 137.547,04	€ 35.617,97
Rinegoziazioni			
Estinzioni anticipate	€ -	€ -	€ -
Debito residuo al 31/12	€ 2.207.854,03	€ 2.070.306,99	€ 2.098.819,78

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020
Oneri finanziari	€ 94.200,62	€ 88.618,66	€ 78.940,02
Quota capitale	€ 131.965,08	€ 137.547,04	€ 35.317,97
Totale fine anno	€ 226.165,70	€ 226.165,70	€ 114.257,99

La circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 con cui la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha previsto la facoltà di rinegoziazione di mutui contratti con la medesima; ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015 per gli anni dal 2015 al 2023 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Il Comune di Lenola nel corso del 2020 ha proceduto con la rinegoziazione dei mutui: di conseguenza la quota capitale del 2020 è passata da €136.574,57 ad € 35.617,97.

Nel corso del 2020 l'ente **non ha** beneficiato dello slittamento delle quote capitale dei cosiddetti mutui MEF.

Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Si rinvia alla sezione di analisi della gestione di cassa.

Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro

USCITE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018	2019	2020	2020	
	impegni	impegni	(previsioni iniziali)	impegni	
	1	2	3	4	5
Uscite per partite di giro	417.409,00	404.089,82	776.000,00	352.269,45	45,39554768
Uscite per conto terzi	81.650,23	41.893,40	575.000,00	38.127,39	6,630850435
TOTALE Entrate	499.059,23	445.983,22	1.351.000,00	390.396,84	28,89687935

Per la natura delle spese, si rinvia ai commenti relativi alle entrate.

1.7.3 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al

31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2020 è pari a:

FPV	2020
FPV – parte corrente	€ 76.743,74
FPV – parte capitale	€40.074,74

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019. Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziate per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);

- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);

- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2020
FPV – parte corrente	€ 49.663,59
FPV – parte capitale	€ 328.523,97
TOT FPV	€378.187,56

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

1.7.4 Elenco degli interventi attivati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito:

- acquisto scuolabus elettrico €30.000,00 (cofinanziamento regionale)
- Cofinanziamento progettazione messa in sicurezza edificio scolastico via del Mare €34.130,76.

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Nel 2020 il saldo positivo di parte corrente è stato pari ad € 422.469,18, così come indicato nel prospetto degli equilibri di bilancio di parte corrente.

Una parte di tale saldo è stato destinato al finanziamento di spese di parte capitale, per un totale di €148.478,40

Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi "consolidata", di importo non superiore al minore valore tra:

□ la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;

□ la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi al 2020 (2021 e 2022), al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, la copertura è costituita solo da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio, e devono essere rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione **successivo al 2020**, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:

A) una quota di importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti (limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6), che consente di identificare la quota consolidata del margine corrente previsto in bilancio,

B) una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,

C) una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Si dà atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati, in particolare:

- l'Ente non ha registrato un disavanzo di amministrazione in entrambi i due ultimi esercizi

1.8 Entrate e spese non ricorrenti

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni -

- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria,
- entrate per eventi calamitosi
- alienazione di immobilizzazioni totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- accensioni di prestiti
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale
- c) gli eventi calamitosi, realizzatisi
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

2. ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI

Per gli enti con popolazione inferiore a cinquemila abitanti che decidono di NON tenere la contabilità economica patrimoniale

Ai sensi dell'articolo 232, comma 2, TUEL gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha disposto (con l'art. 57, comma 2-ter, lettera b) che gli enti locali che optano per la facoltà di cui sopra allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate: per l'anno 2020 tali modalità sono state aggiornate con il decreto MEF del 10/11/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020, che ha abrogato e sostituito integralmente il testo del DM dell'11 novembre 2019, introducendo alcune modifiche e chiarimenti nei criteri e procedure di elaborazione dei prospetti.

Al fine di elaborare la situazione patrimoniale, con l'ausilio dell'apposito file messo a disposizione sul sito *Arconet*, si utilizzano i seguenti dati:

- ❖ dati dell'inventario aggiornato alla data del 31 dicembre 2020, che consentono di determinare il valore delle seguenti voci della Situazione patrimoniale (comprese le relative sottovoci escluse quelle riguardanti le immobilizzazioni in corso e acconti):
 - ABI Immobilizzazioni immateriali
 - ABII Immobilizzazioni materiali
 - ABIII Altre immobilizzazioni materiali
- ❖ dati del rendiconto 2020, ai fini della determinazione del valore delle seguenti voci della Situazione patrimoniale:
 - ABIV 2 Crediti
 - ACII Crediti
 - ACIV Disponibilità liquide
 - PB Fondi per rischi e oneri
 - PC Trattamento di fine rapporto

- PD Debiti
- ❖ dati dell'ultimo conto del patrimonio approvato o dell'ultima situazione patrimoniale approvata e di dati extracontabili, ai fini della determinazione del valore delle seguenti voci della Situazione patrimoniale e per alcune voci delle disponibilità liquide:
 - ABI6 Immobilizzazioni (immateriali) in corso ed acconti, riguardanti cespiti immateriali
 - ABIII3 Immobilizzazioni (materiali) in corso ed acconti, riguardanti cespiti materiali
 - ABIV 1 Partecipazioni (che costituiscono immobilizzi)
 - ABIV3 Altri titoli (che costituiscono immobilizzi)
 - ACIII1 Partecipazioni (che non costituiscono immobilizzi)
 - ACIII2 Altri titoli (che non costituiscono immobilizzi)

A decorrere dall'anno 2020 è stata modificata la modalità di determinazione dei valori del fondo di dotazione e delle riserve del patrimonio netto PAIIb e delle Riserve da risultato economico di esercizi precedenti PAIIa.

In particolare:

- Il valore del fondo di dotazione e delle riserve di patrimonio netto sono definiti per un valore pari a quelli risultanti dalle corrispondenti voci dell'ultimo Stato patrimoniale approvato, tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio comunale
- la voce PAIIa "Riserve da risultato economico di esercizi precedenti" è determinata per un importo pari alla seguente somma algebrica:
 - + totale dell'attivo,
 - totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto,
 - il valore attribuito alle altre voci del Patrimonio netto.

Nei casi in cui il Fondo di dotazione e/o la voce PA II a "Riserve da risultato economico di esercizi precedenti" assumono valore negativo è possibile ridurre le altre riserve disponibili.

L'attribuzione di un importo negativo al Fondo di dotazione o al Totale del Patrimonio netto impone al Consiglio e alla Giunta di valutare con attenzione le cause di tale grave criticità, per verificare se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, garantiscono anche la possibilità di ripianare in tempi ragionevoli il deficit patrimoniale. In ogni caso l'ente è tenuto ad assumere le iniziative necessarie per riequilibrare la propria Situazione patrimoniale, e per fronteggiare tempestivamente le proprie passività.

Tuttavia, il fondo di dotazione negativo determinato dall'elevata incidenza dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e dei beni culturali non rappresenta una criticità e pertanto non richiede iniziative dirette a fronteggiare la situazione.

Attraverso tali dati si procede preliminarmente alla elaborazione del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all'allegato 6/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011 alla data del 31 dicembre 2020, inserendo gli importi riguardanti le attività e le passività dell'ente. Successivamente, le voci del piano dei conti patrimoniale sono aggregate sulla base del raccordo individuato dal medesimo allegato n. 6/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che individua le relazioni tra i codici del piano dei conti patrimoniale e le voci dello Stato patrimoniale. L'aggregazione delle voci del piano patrimoniale secondo tale raccordo consente di elaborare la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020.

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 costituisce altresì lo stato patrimoniale di apertura dell'esercizio 2021, mentre il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato al 31 dicembre 2020 consente di predisporre i "mastrini" di apertura delle scritture economico patrimoniali dell'esercizio 2021.

Applicando quindi la metodologia descritta nel Decreto MEF del 10/11/2020, si è pervenuti alle situazione patrimoniale al 31/12/2020 il cui prospetto è allegato al Rendiconto.

3. I RISULTATI CONSEGUITI

Il Comune di Lenola, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 44 del 24.07.2018 il Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023

3.1 Analisi dei risultati per programma

Con la presente relazione si presentano i risultati finali dell'azione intrapresa nel corso del 2020: in particolare sono riportate le risultanze della verifica effettuata dai Dirigenti sullo stato di attuazione dei programmi suddivisi per programmi di bilancio.

Il compito fondamentale dell'amministrazione è quello di garantire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Per far questo, l'amministrazione offre determinati servizi alla comunità locale.

L'Ente agisce in un regime di scarsità di risorse, pertanto va posta massima attenzione all'uso delle risorse al fine di assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'amministrazione deve quindi puntare a raggiungere un equilibrio tra il soddisfacimento della domanda di servizi dei cittadini e le risorse impiegate per l'erogazione di tali servizi.

In questa parte si presentano una serie di indicatori relativi all'erogazione dei servizi che ne valutano l'efficacia e l'efficienza.

La valutazione di tali indicatori deve tener presente che i servizi erogati possono essere di tre tipologie, ognuna caratterizzata da una particolare forma di finanziamento:

- servizi cosiddetti "istituzionali": generalmente gratuiti e finanziati unicamente con risorse dell'Ente;
- servizi a domanda individuale: finanziati in parte da risorse dell'Ente ed in parte pagati dall'utente,
- servizi a carattere produttivo: tendenti al pareggio o alla produzione di utili.

Nella presentazione di tali indicatori si utilizza l'indicazione dei servizi prevista dalla normativa, in materia di certificazione del conto del bilancio.

Per il dettaglio degli indicatori si rimanda all'allegato al conto del bilancio.

ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013,

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale.

La gestione dei servizi nel corso del 2020 è stata fortemente condizionata dallo stato di emergenza COVID-19 a seguito della quale il Comune di Lenola è intervenuto deliberando riduzioni ed esenzioni dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale rispettivamente con deliberazioni:

- Giunta Comunale n. 46 del 19.05.2020- emergenza epidemiologica da virus covid-19. Sospensione del pagamento delle tariffe del servizio scuolabus emensa scolastica per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020
- Giunta Comunale n.126 del 03.12.2020 - emergenza epidemiologica da virus covid-19. Rideterminazione tariffe dei servizi a domanda individuale per i mesi di novembre e dicembre 2020.

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI					
RENDICONTO 2020	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista
Asilo nido	50.996,99	70.218,05	-19.221,06	72,63%	
Casa riposo anziani			0,00	#DIV/0!	
Fiere e mercati			0,00	#DIV/0!	
Mense scolastiche	11.871,00	47.513,00	-35.642,00	24,98%	
Musei e pinacoteche			0,00	#DIV/0!	
Teatri, spettacoli e mostre			0,00	#DIV/0!	
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Impianti sportivi			0,00	#DIV/0!	
Parchimetri			0,00	#DIV/0!	
Servizi turistici			0,00	#DIV/0!	
Trasporti funebri, pompe funebri			0,00	#DIV/0!	
Uso locali non istituzionali			0,00	#DIV/0!	
TRASPORTO SCOLASTICO	7.202,00	33.362,54	-26.160,54	21,59%	
Totali	70.069,99	151.093,59	-81.023,60	46,38%	

4. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

4.1 Equilibri costituzionali.

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL.

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per

quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo.

La commissione Arconet ha chiarito in data 11/12/2019 che, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Oltre a tale equilibrio da rispettare, occorre sottolineare che la Legge n. 243/2012 che disciplina le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, è tuttora in vigore.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la questione di massima n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, hanno chiarito che le disposizioni introdotte dalla Legge costituzionale n. 243/2012, tese a garantire che Regioni ed Enti locali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo e strutturati secondo le regole comunitarie, coesistono con le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, per garantire un complessivo equilibrio di tipo finanziario.

La Ragioneria Generale dello Stato ha tuttavia chiarito, con la circolare n. 5/2020, mediante un'analisi della normativa costituzionale, che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo ente.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione, di cui si richiamano in questa sezione le risultanze:

- W1 RISULTATO DI COMPETENZA: €650.934,71
- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO: € -32.507,77
- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO: € -103.605,21

4.2 Analisi per indici

In questo paragrafo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto, che permettono di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario

Gli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che, solo gli Enti dissestati e quelli in situazione strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi.

Tra gli Enti in stato di dissesto rientrano quelli che sono nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e quelli che hanno debiti liquidi ed esigibili non dotati di valida copertura finanziaria con mezzi di finanziamento autonomi senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2018 ha approvato i parametri obiettivi, applicabili a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, basati sugli indicatori di bilancio - individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, approvato con decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 - ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà.

Rientrano invece tra gli Enti in situazione strutturalmente deficitaria quelli che dal conto consuntivo presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziate dagli otto parametri approvati con il citato Decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2018.

I controlli centrali scattano quando risultano eccedenti almeno la metà dei parametri fissati. Il Comune di Lenola non si trova in stato di dissesto e, quanto ai parametri ministeriali rilevatori di una situazione strutturalmente deficitaria, si riscontra il rispetto della normativa ministeriale, **come viene dimostrato tabella allegata al Rendiconto di gestione 2020.**

4.3 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di

partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il comune di Lenola nel corso del 2020 non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

4.4 Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2020, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

La relazione al Rendiconto, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

4.5 Elenco dei propri enti ed organismi strumentali.

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente alla data del 31/12/2020, precisando che i rispettivi bilanci di esercizio sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	INDIRIZZO SITO INTERNET
Acqualatina s.p.a	www.acqualatina.it/
Consorzio Industriale Sud Pontino	www.consorzioindustrialesudpontino.it/

4.6 Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente alla data del 31/12/2020:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Acqualatina s.p.a	0,39526%
Consorzio Industriale Sud Pontino	4,147%

4.10 Spese di personale

La programmazione del fabbisogno di personale è stata improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Ai sensi del comma 557, art.1, Legge n.296/2006 (finanziaria 2007) gli enti sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione della spesa di personale.

Tale limite, come disposto dal D.L. 90/2014, è determinato dalla media triennale 2011/2013 per un impoto di € 854.403,85.

Il dato del costo del personale è determinato, a partire dal 2006, con riferimento a quanto previsto dalla circolare n.9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con riferimento alla riduzione della spesa di personale, le voci di spesa impegnate nell'anno 2020, come considerate dalla circolare n.9 del 17/02/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n.16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ammontano ad €.622.016,10, quindi importo inferiore al valore medio del triennio 2011/2013 sopra indicato.

Con riferimento alla normativa in materia di assunzioni a tempo indeterminato, oltre ai limiti già vigenti di cui sopra, il DL n. 34/2019 introduce nuovi parametri, successivamente declinati dal DM 17/03/2020: il nuovo meccanismo colloca gli enti in nove fasce demografiche, prevedendo per ogni soglia dei valori soglia prossimi al valor medio, riferiti al rapporto tra spese di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre anni (al netto del FCDE 2018); inoltre la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dal DM non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Comune di Lenola, con delibera G.C. n.96 del 10.09.2020, inserendo tale programmazione nel DUP 2020/2023 con deliberazione di C.C. n. 27 del 29.09.2020 ha rideterminato, fermo restando l'equilibrio pluriennale di bilancio, il piano dei fabbisogni di personale ai sensi della normativa in questione.

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)

1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

COMUNE DI	LENOLA
POPOLAZIONE	4161
FASCIA	D
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27,20%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	31,20%

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%

d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.)

Il rapporto tra spese di personale con riferimento al rendiconto 2020 e media delle entrate correnti relativamente agli anni 2018-2019-2020 è pari a **22,25%** come risulta dalla tabella seguente:

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2020		727.384,96	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	2.906.001,99	3.362.232,38	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	3.397.525,62		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	3.783.169,54		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2020		92.860,98	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		22,25%	

Dalla verifica condotta risulta un rapporto finanziario pari al 22.25%, collocandosi **al di sotto del valore soglia più basso Pari a 27,20%**.

Il Comune di Lenola è stato pertanto rispettoso della normativa relativa al contenimento della spesa di personale nell'anno 2020, come integrata dalle regole di cui al DM 17/03/2020.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2020, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 il quale prevede che "a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D.lgs.165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Nel computo della spesa di personale 2020 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2019 e precedenti rinviate al 2020; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2020,

dovranno essere imputate all'esercizio successivo (Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo regione Molise delibera 218/2015)

La spesa di personale impegnata nell'anno 2020 risulta così ripartita:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - SPESE DI PERSONALE		
tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006		
OGGETTO	impegnato 2020	
SPESE MACROAGGREGATO 1 (compresi buoni pasto)	727.384,96	(+)
personale in comando da altre amm.ni (1.09)		(+)
IRAP	51.400,50	(+)
TOTALE	778.785,46	(=)
SPESE SOGGETTE A RIDUZIONE		impegnato 2020
categorie protette	20.097,00	(-)
personale comandato presso altre amm.ni		(-)
rinnovo contrattuale	11.224,52	(-)
assunzioni stagionali (art. 208 C.D.S.)		(-)
progetto cantiere scuola lavoro		(-)
Incentivi ICI		(-)
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016		(-)
Diritti rogito	3.000,00	(-)
Compensi legali		(-)
Compensi ISTAT		(-)
Rimborso straordinario elettorale	11.916,73	(-)
Rimborsi vari (stabilizzazioni LSU)	55.777,32	(-)
Altro - Rimborso segretaeria convenzionata	54.753,79	(-)
TOTALE SPESE A RIDUZIONE	156.769,36	(=)
TOTALE SPESA NETTA	622.016,10	(=)
MEDIA TRIENNIO 2011-2012-2013:		854.403,85

4.11 Verifica rispetto obbligo di contenimento spese

Si segnala che con decorrenza 2020, le normative vincolistiche relative alle spese di cui sopra sono state disapplicate per gli enti locali a norma dell'art. 57 del D.L. 124/2019.

Rimane ancora in vigore l'obbligo di comunicare le spese di rappresentanza, nonché gli incarichi di collaborazione/consulenza superiori ad € 5.000,00 alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

4.12 Indice di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

l'indicatore di tempestività dei pagamenti 2020	15,37 gg.
l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza	€1.425.573,45

Il rappresentante legale

F.TO Magnafico Fernando

Il responsabile finanziario

F.TO Rosato Assunta